



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2

Via Lungo Agno Manzoni, 17 - 36078 VALDAGNO (VI) - VIIC88000X - c.f. 85001390245
Telefono 0445-401048 fax 0445-401236
VIIC88000X@ISTRUZIONE.IT - VIIC88000X@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.icvaldagno2.edu.it



Reg. Contr. n. 49

Valdagno, 29 Agosto 2024

CIG: Z7E3DFEA44

CUP: E74D24001180007

SCRITTURA PRIVATA

Tra l'Istituto Comprensivo Statale 2 di Valdagno con sede in Valdagno Via Lungo Agno Manzoni n. 17 C.F. n. 85001390245, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana, operante ai fini del presente atto tramite la Segreteria dell'Istituzione scolastica, d'ora innanzi denominata **"Parte committente"**
e

la Sig.ra Bruni Giorgia,

[REDACTED], d'ora innanzi denominato **"Fornitore del servizio"**

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Parte committente affida alla Sig.ra Bruni Giorgia,

[REDACTED], l'esecuzione delle attività di figura di sostegno a supporto dei docenti coinvolti nel progetto Piano Scuola Estate – "Conosciamo Valdagno"

Articolo 2 - Responsabile della prestazione

Il Fornitore del servizio provvederà a svolgere in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Articolo 3 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione

Il presente contratto decorre dal 02 Settembre 2024 e terminerà il 06 Settembre 2024

L'attività sarà svolta presso i locali della scuola ed all'aperto in alcuni luoghi della città di Valdagno.

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Al termine della prestazione sarà corrisposto il compenso in base alla rendicontazione delle ore svolte (compenso orario di € 51,09 lordo dipendente, compenso omnicomprendente di qualsivoglia ritenuta prevista dalla normativa vigente, comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico del fornitore del servizio).

La spesa graverà sul Progetto P.2.24 Piano Scuola Estate 2023/24-2024/25 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-6 del programma annuale E.F. 2024.

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato secondo le seguenti modalità: accreditato in c/c bancario a seguito di presentazione di fattura elettronica e comunque successivamente all'effettiva erogazione del finanziamento da parte delle Autorità nazionali e comunitarie. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti.

Articolo 5 – Tracciabilità

Il Fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il Fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione *"ope legis"* del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n.136/2010.

Articolo 6 - Recesso unilaterale dal contratto

L'Istituzione scolastica e il Fornitore del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 10 giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente il Fornitore del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Il Fornitore del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 8 – Riservatezza

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Divieto di assunzione

Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: "Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

Articolo 10 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo *"ut supra"*, indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede a Vicenza.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti.

Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Articolo 13 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5, comma 2, e dell'art. 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte che vi abbia interesse.

LA PARTE FORNITRICE DEL SERVIZIO
Sig.ra Bruni Giorgia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo